|  |  |
| --- | --- |
| Parlamento europeo2014-2019 |  |

Documento di seduta

<NoDocSe>B8-0578/2017</NoDocSe>

<Date>{24/10/2017}24.10.2017</Date>

<TitreType>PROPOSTA DI RISOLUZIONE</TitreType>

<TitreSuite>presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione</TitreSuite>

<TitreRecueil>a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento</TitreRecueil>

<Titre>sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE</Titre>

<DocRef>(2017/2897(RSP))</DocRef>

<RepeatBlock-By><Depute>Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Richard Corbett</Depute>

<Commission>{S&D}a nome del gruppo S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

B8-0578/2017

Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE

(2017/2897(RSP))

*Il Parlamento europeo*,

– vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (in appresso "la convenzione di Istanbul"),

– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 8, 19, 157 e 216, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

– visti gli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale sulle donne, e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005), Pechino +15 (2010) e Pechino +20 (2015),

– viste le sue risoluzioni del 20 settembre 2001 sul mobbing sul posto di lavoro (2001/2339(INI))[[1]](#footnote-1), del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne[[2]](#footnote-2), del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne[[3]](#footnote-3), del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro[[4]](#footnote-4), del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne[[5]](#footnote-5), corredata della valutazione del valore aggiunto europeo del novembre 2013, del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne[[6]](#footnote-6), nonché del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica[[7]](#footnote-7),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),

– vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE – Estonia, Bulgaria e Austria – del 19 luglio 2017 sulla parità tra donne e uomini,

– vista la direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio[[8]](#footnote-8),

– visti la direttiva 2011/99/UE, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo[[9]](#footnote-9) e il regolamento (UE) n. 606/2013, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile[[10]](#footnote-10),

– viste la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego[[11]](#footnote-11) e la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura[[12]](#footnote-12), che definiscono e condannano le molestie e le molestie sessuali,

– viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea 2014-2015[[13]](#footnote-13) e del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013[[14]](#footnote-14),

– vista la relazione relativa all'indice sull'uguaglianza di genere pubblicata dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere nell'ottobre 2017,

– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2016 sull'integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento europeo[[15]](#footnote-15),

– visto l'articolo 12 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea,

– vista la decisione della Commissione, del 26 aprile 2006, relativa alla politica in materia di tutela della dignità della persona e di lotta contro le molestie psicologiche e le molestie sessuali alla Commissione,

– visti la guida per i deputati al Parlamento europeo dal titolo "La prevenzione delle molestie sul luogo di lavoro", pubblicata nel settembre 2017, e il piano d'azione dell'amministrazione del Parlamento su tale questione fondamentale,

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la parità di genere costituisce un valore cardine dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali e dovrebbe essere pienamente rispettato, promosso e applicato tanto nella legislazione, nella pratica e nelle sentenze giurisdizionali quanto nella vita quotidiana;

B. considerando che, secondo l'indice 2017 sull'uguaglianza di genere, tutti gli Stati membri sono ben lungi dal conseguire la parità tra donne e uomini e i progressi sono realizzati con lentezza; che la violenza di genere è al tempo stesso causa e conseguenza delle disuguaglianze tra donne e uomini;

C. considerando che per "molestia sessuale" si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un'atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante; che la molestia sessuale deve essere equiparata a una discriminazione fondata sul sesso; che la molestia sessuale può assumere la forma di un'azione isolata o di un comportamento persistente;

D. considerando che la violenza sessuale e le molestie sul luogo di lavoro sono una questione di salute e sicurezza e, in quanto tali, andrebbero affrontate immediatamente e prevenute;

E. considerando che la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, del marzo 2014, intitolata "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di UE), indica che una donna su dieci ha subito molestie sessuali o è stata vittima di atti persecutori (stalking) attraverso le nuove tecnologie, mentre il 75 % delle donne che ricoprono cariche in alti livelli decisionali ha dovuto sopportare molestie sessuali; che ciò mostra che nessuna donna o ragazza, a prescindere dall'età e dalla posizione sociale, è al riparo dalla violenza sessuale;

F. considerando che la violenza nei confronti delle donne è legata alla ripartizione iniqua del potere tra le donne e gli uomini, al sessismo e agli stereotipi di genere, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

G. considerando che la violenza contro le donne, comprese le molestie sessuali e gli abusi sessuali, viene tollerata troppo facilmente; che essa costituisce di fatto una violazione sistematica dei diritti fondamentali nonché un reato grave che deve essere punito in quanto tale; che è necessario mettere fine all'impunità garantendo che i responsabili siano perseguiti e che le donne e le ragazze sopravvissute alla violenza ricevano sostegno e riconoscimento adeguati dal sistema giudiziario, al fine di spezzare il circolo vizioso del silenzio e della solitudine per quante sono state vittime di violenza;

H. considerando che gli autori di atti di violenza di genere sono spesso già noti alla vittima e che in molti casi quest'ultima si trova in una posizione di dipendenza, il che aumenta il timore di denunciare la violenza;

I. considerando che gli stereotipi di genere e il sessismo, ivi compresi i discorsi d'odio sessisti, che si verificano in tutto il mondo, offline e online e nella vita pubblica e privata, costituiscono una delle cause alla base di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne;

J. considerando che l'esposizione alla violenza e agli abusi fisici, sessuali o psicologici ha un grave impatto sulle vittime e può risultare in un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o in perdite economiche; che anche i familiari e i parenti nonché la società nel suo insieme risentono di tale impatto;

K. considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione di Istanbul, ma soltanto quindici l'hanno ratificata; che l'adesione dell'UE alla convenzione non esonera gli Stati membri dalla ratifica a livello nazionale;

L. considerando che, in base all'articolo 40 della convenzione di Istanbul, le "Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali";

M. considerando che la violenza e le molestie sessuali nei luoghi pubblici sono diffuse in tutta l'Unione europea;

N. considerando che la violenza e le molestie nell'ambiente politico sono dirette in modo sproporzionato alle donne in ragione del loro genere;

O. considerando che tale violenza costituisce una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, incluso l'obbligo di garantire che le donne possano partecipare liberamente alla rappresentanza politica; che tali libertà sono sancite da accordi internazionali quali il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), la piattaforma d'azione di Pechino e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

P. considerando che da un sondaggio realizzato dall'Unione interparlamentare tra le donne impegnate in politica a livello mondiale, incluse le donne di 15 paesi europei, è emerso che l'81,8 % delle intervistate di tutti paesi e tutte le regioni è stato vittima di violenza psicologica, e che il 65,5 % è stato ripetutamente o spesso oggetto di commenti sessisti e umilianti nel corso del mandato parlamentare;

Q. considerando che la formazione all'integrazione della dimensione di genere per i deputati e il personale del Parlamento, in particolare per le funzioni dirigenziali, è essenziale per promuovere una prospettiva di genere in tutti gli ambiti e i livelli dell'elaborazione delle politiche; che si stanno stanziando fondi e risorse umane insufficienti per ottenere progressi reali per l'integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento;

R. considerando che la definizione di "molestie sessuali" è contenuta nell'articolo 12 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

S. considerando la Commissione ha adottato il 26 aprile 2006 una decisione relativa alla politica in materia di tutela della dignità della persona e di lotta contro le molestie psicologiche e le molestie sessuali alla Commissione;

T. considerando che la maggior parte dei parlamenti dell'Unione non dispone di misure attive per contrastare le molestie sessuali e gli abusi sessuali sul luogo di lavoro; che il Parlamento ha istituito un comitato consultivo ad hoc competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, mentre un comitato consultivo sulle molestie morali (mobbing) e relativa prevenzione sul luogo di lavoro si occupa di altre procedure formali riguardanti membri del personale dell'amministrazione del Parlamento e dei gruppi politici;

***Tolleranza zero contro le molestie sessuali e gli abusi sessuali nell'UE***

1. condanna tutte le forme di violenza contro le donne e deplora il fatto che le donne e le ragazze siano spesso esposte a molestie sessuali e abusi sessuali, che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità;

2. rammenta che le molestie sessuali possono assumere forme diverse (fisica, verbale, scritta o di altro genere) e coinvolgere persone di sesso opposto o dello stesso sesso; che possono essere considerati molestie sessuali diversi tipi di comportamento, per esempio: promessa di ricevere una sorta di ricompensa (avanzamenti di carriera ecc.) in cambio di favori sessuali oppure minacce di ritorsioni qualora tale richiesta sia respinta; commenti volgari o allusivi reiterati oppure insinuazioni a sfondo sessuale ricorrenti; uso di un linguaggio e di gesti espliciti e osceni; apprezzamenti ripetuti ed esagerati sull'aspetto fisico di un collega o di una collega di lavoro; contatti fisici, strusciamenti, pizzicotti, baci deliberati e indesiderati; atti di voyeurismo o esibizionismo; uso di materiale pornografico;

3. chiede agli Stati membri di configurare come reato le molestie sessuali e gli abusi sessuali in tutte le loro forme, nonché di impegnarsi pienamente a garantire la reale eliminazione di tali fenomeni; ritiene che per conseguire tale obiettivo sia necessario, tra l'altro: configurare come reato le molestie sessuali in luoghi pubblici, nella vita politica e sul luogo di lavoro; condurre campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime di molestie sessuali e di bullismo; prevedere una formazione, rivolta alla polizia e al personale del sistema di giustizia penale, riguardo ai diritti delle vittime e applicare un rigido protocollo per il sostegno alle vittime e la conduzione di indagini sui casi di molestie sessuali e bullismo; offrire consulenza legale gratuita e sostegno alle vittime che decidono di adire la giustizia;

4. invita la Commissione a proporre chiare misure intese a combattere con maggiore efficacia le molestie sessuali sul luogo di lavoro; si rammarica del fatto che, nonostante il diritto dell'UE tuteli le persone dalla discriminazione sul lavoro, il 30 % dei transessuali in cerca di occupazione sia stato vittima di discriminazione nella ricerca di un lavoro e che le donne transessuali abbiano avuto le maggiori probabilità di sentirsi discriminate nell'anno precedente al sondaggio sulle persone LGBT dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali; evidenzia che si tratta di una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

5. chiede alla Commissione di promuovere attivamente un cambiamento negli atteggiamenti e nel comportamento e di combattere il sessismo e i ruoli di genere stereotipati, anche promuovendo un linguaggio neutro sotto il profilo del genere, compiendo sforzi concertati per affrontare il ruolo fondamentale dei mezzi di comunicazione e della pubblicità in questo ambito, e incoraggiando tutti, compresi uomini e ragazzi, a svolgere un ruolo attivo nella prevenzione di tutte le forme di violenza;

6. invita gli Stati membri a rendere obbligatoria nei loro sistemi di istruzione la sensibilizzazione circa il consenso sessuale e le molestie sessuali;

7. invita la Commissione ad avviare e portare avanti un dialogo con i mezzi di comunicazione sulla loro responsabilità di fornire informazioni obiettive sulla violenza e sulle molestie sessuali in luoghi pubblici, sul luogo di lavoro e altrove, nonché a incoraggiarli a mettere in risalto le campagne di sensibilizzazione e il lavoro della società civile nella lotta alla violenza nei confronti delle donne;

8. accoglie con favore la firma, da parte dell'Unione europea, della convenzione di Istanbul il 13 giugno 2017; esorta gli Stati membri ad accelerare i negoziati relativi alla ratifica e all'attuazione della suddetta convenzione; esorta la Presidenza estone ad accelerare la ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE;

9. chiede agli Stati membri di rafforzare le vigenti direttive dell'UE in materia, in particolare la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, che definiscono e condannano le molestie e le molestie sessuali, nonché di destinare risorse umane e finanziarie adeguate alla prevenzione e al contrasto della violenza, delle molestie sessuali e degli abusi sessuali, tramite l'emancipazione di donne e ragazze, la protezione delle vittime e il riconoscimento di un risarcimento;

10. invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo, il regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile nonché la direttiva 2012/29/UE sulla protezione delle vittime; invita la Commissione a pubblicare la sua relazione sull'attuazione, attesa dal 1º gennaio 2016;

11. chiede alla Commissione di presentare un atto legislativo per sostenere gli Stati membri nella prevenzione e nella repressione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza di genere;

12. chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella", mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

13. invita la Commissione a rivedere la decisione quadro dell'UE attualmente in vigore sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, al fine di includervi il sessismo, i reati generati da pregiudizi e dall'incitamento all'odio sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e dei caratteri sessuali;

14. invita la Commissione a migliorare la raccolta di dati disaggregati comparabili sulla violenza di genere a livello dell'UE;

***Molestie sessuali nei parlamenti dell'Unione, compreso il Parlamento europeo***

15. invita gli Stati membri ad analizzare la situazione delle molestie sessuali e degli abusi sessuali, ad adottare misure attive per combattere tali fenomeni nei rispettivi parlamenti nazionali nonché ad attuare efficacemente una politica di rispetto e dignità sul luogo di lavoro destinata a deputati e membri del personale; chiede il monitoraggio dell'attuazione di tale politica;

16. invita gli Stati membri a fornire sostegno e protezione ai parlamentari che sono a contatto con il pubblico, in particolare quelli vittime di abusi sessuali e violenza basata sul genere, anche online;

17. chiede che si provveda a uno scambio di buone pratiche a tutti i livelli con altre istituzioni e organizzazioni, tra cui UN Women, il Consiglio d'Europa, le istituzioni dell'UE e le parti interessate coinvolte nella promozione dell'uguaglianza di genere;

18. sottolinea la necessità di tenere un dialogo aperto e continuo con i parlamenti nazionali, nell'ottica di promuovere un approccio condiviso e sviluppare ulteriormente buone pratiche per promuovere l'integrazione della dimensione di genere e combattere le molestie sessuali nei parlamenti;

19. chiede di convocare un comitato di esperti indipendenti incaricato di analizzare la situazione delle molestie sessuali e degli abusi sessuali nel Parlamento europeo;

20. esprime la volontà di rivedere e rafforzare il funzionamento del comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro; chiede il rafforzamento del comitato consultivo sulle molestie morali (mobbing) e relativa prevenzione sul luogo di lavoro, nell'ottica di consolidarne le misure positive ed evitare i conflitti di interesse riguardanti i membri di tali importanti comitati; chiede inoltre di istituire uno speciale comitato dedicato alle molestie sessuali, in cui figurino un consulente legale e rappresentanti del personale medico, affinché indaghi sui casi formali, mantenga un registro riservato dei casi nel tempo e adotti le misure più efficaci per garantire la tolleranza zero a tutti i livelli dell'istituzione;

21. esprime pieno sostegno alle vittime che denunciano casi all'interno del Parlamento europeo e/o presso la polizia locale, ed è favorevole all'attivazione di misure di emergenza per la protezione o la tutela, ove necessario, nonché alla piena attuazione dell'articolo 12 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, assicurando che si indaghi sui casi in modo approfondito e che si adottino misure disciplinari;

22. manifesta la volontà di assicurare l'attuazione di un piano d'azione forte ed efficace ai fini della prevenzione e del sostegno nonché di una formazione obbligatoria, rivolta a tutto il personale e ai deputati, sul rispetto e la dignità sul lavoro, per assicurare che l'approccio basato sulla tolleranza zero divenga la norma; esprime la volontà di impegnarsi pienamente in campagne di sensibilizzazione con tutti i deputati e i servizi dell'amministrazione, con un'attenzione particolare ai gruppi che si trovano in una posizione di maggiore vulnerabilità, come i tirocinanti, gli assistenti parlamentari accreditati e gli agenti contrattuali;

23. è favorevole a istituire una rete istituzionale di consulenti di fiducia che sostenga e assista le vittime, come già avviene alla Commissione;

24. raccomanda al Mediatore europeo di fornire ogni anno al gruppo di alto livello del Parlamento sull'uguaglianza di genere e la diversità i dati relativi alle denunce di cattiva amministrazione presentate in merito all'uguaglianza di genere nel Parlamento, nel pieno rispetto della decisione del Parlamento europeo sui regolamenti e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore;

o

o o

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai parlamenti e ai governi nazionali degli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

1. GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 138. [↑](#footnote-ref-1)
2. GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53. [↑](#footnote-ref-2)
3. GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26. [↑](#footnote-ref-3)
4. GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 102. [↑](#footnote-ref-4)
5. GU C 285 del 29.8.2017, pag. 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Testi approvati, P8\_TA(2016)0451. [↑](#footnote-ref-6)
7. Testi approvati, P8\_TA(2017)0329. [↑](#footnote-ref-7)
8. GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57. [↑](#footnote-ref-8)
9. GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4. [↑](#footnote-ref-10)
11. GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23. [↑](#footnote-ref-11)
12. GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37. [↑](#footnote-ref-12)
13. Testi approvati, P8\_TA(2017)0073. [↑](#footnote-ref-13)
14. GU C 316 del 30.8.2016, pag. 2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Testi approvati, P8\_TA(2016)0072. [↑](#footnote-ref-15)